

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così acquisiva in locazione l'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n.4 al canone convenuto di € 43.680,00 annui per conto dell'ELFI immobiliare srl - della quale era legale rappresentante ed titolare di quote - e contestualmente lo subaffittava all' ARAM - ente di formazione della cui era gestione era responsabile essendone presidente, in concorso con Bartolone Nicola, intervenuto nell'atto di subaffitto, in qualità di vice presidente dell'ARAM - per il medesimo periodo e per il canone di € 100.000,00 più Iva (con atto di integrazione del 29.4.2010, registrato in Messina al n.2230, il canone di locazione veniva modificato in € 100.000,00 Iva inclusa), così appropriandosi della somma di euro € 125.089,36 , denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 2.12.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

11) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranci dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOOTTO - SAUTA

12) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (c comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile IN CATANIA VIA XX SETTEMBRE n. 11- 3° cortile interno per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 al canone convenuto di € 42.000,00, e lo subaffittava all'ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto di subaffitto - per il medesimo periodo e per l'importo di euro 75.000iva inclusa, appropriandosi della somma di euro 31.750, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 2.2.2011, data di incasso dell'ultima fattura.

13) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranci dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOOTTO - SAUTA

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (c comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto dell'ELFI l'immobile sito in Palermo via G.Giusti n.2/A, piano quarto, int.14, per il periodo di anni sei dal 4 aprile 2012 al 3 aprile 2018, al canone convenuto di € 19.200,00 e lo subaffittavano all' ARAM - di cui SAUTA era legale responsabile ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per il periodo di locazione dall'2.5.2009 all'1.5.2018, al canone di € 2.500,00 mensili più Iva (30.000,00 annui più Iva) così appropriandosi della somma di euro € 17.100,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In Messina dal 2.5.2009 e sino all'attualità

15) Del delitto p. e p. dagli att. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - BARTOLONE

16) Del delitto p. e p. dagli att. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione anziché rivolgersi al mercato ovvero negoziare al prezzo più conveniente per l'ente, prendeva in locazione dalla ELFI Immobiliare - società della quale egli stesso e la moglie detenevano per intero le quote di partecipazione, rappresentata nell'atto da Bartolone Nicola - l'immobile sito in Messina via Pascoli (n. 4 aule e una segreteria arredata con attrezzi) per il periodo effettivo dal 02 gennaio 2009 al 31 agosto 2009 al canone di € 96.000,00 annui più IVA, canone del tutto incongruo rispetto a quello di mercato stimabile al massimo in Euro 12.649 annui, così appropriandosi complessivamente quanto meno della somma pari ad € 55.500 di euro - pari alla differenza rispetto al canone di mercato, pagata con denaro pubblico, destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione - ma in realtà appropriandosi dell'intera somma di EURO 64.000, versata senza causa, poiché l'Aram aveva già acquisito, per contratto, il diritto all'uso dello stesso immobile, in relazione al quale, essendo promissaria acquirente, aveva corrisposto più del cinquanta per cento del prezzo convenuto (duecentotrentaduemilacinquecento su quattrocentoquarantamila) nel preliminare di vendita stipulato con ELFI in data 2.2.2009).

In Messina fino al 25.9.2009, data di incasso dell'ultima fattura

17) Del delitto p. e p. dagli att. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA

18) Del delitto p. e p. dagli att. 81cpv., 314 c.p., perché, nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriava in modo sistematico e in particolare, si appropriava della somma di E. 232.500 , che SAUTA versava all'ELFI immobiliare, società della quale egli stesso deteneva per intero le quote di partecipazione, col pretesto di pagare un conto sul corrispettivo del contratto preliminare di vendita non registrato di un immobile in Messina Largo Pascoli, stipulato con se stesso - nella duplice qualità di rappresentante di ELFI venditore promittente e di ARAM promissario acquirente - in data 2.2.2009, senza che vi fosse alcuna effettiva volontà di trasferire la proprietà del bene immobile; immobile che veniva per un periodo ancora condotto in locazione onerosa dall'ARAM e successivamente fatto oggetto di altra promessa di vendita nei confronti della società NAPI service ed infine fatto oggetto di locazione tra ELFI e NAPI - e comunque mai trasferito all'ente ARAM promissario acquirente.

In Messina fino al 16.6.2009 data dell'ultimo bonifico.

SAUTA - LO PRESTI - NATOLI

19) Del delitto p. e p. dagli att. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, acquisisse in locazione due locali in Via Borremans 8 in Caltanissetta - per il periodo di anni sei dal 19.2.2007 al 30.4.2008 al canone convenuto di € 10.000,00 c., rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 70.000,00 Iva inclusa, con un ricarico del 660%, così appropriandosi della somma di euro € 66.000,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 19.12.2008, data di incasso dell'ultima fattura

20) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

**SAUTA – LO PRESTI – NATOLI**

21) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si interponesse nella locazione il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano per il periodo di anni sei con inizio dall'1.3.2007 al 28.2.2013, al canone convenuto di € 14.400,00 annui c., rappresentata da NATOLI SALVATORE, lo subaffittasse all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 24.000,00 così appropriandosi della somma di euro € 15.600,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 12.3.2008, data di incasso dell'ultima fattura

22) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA – LO PRESTI – NATOLI

23) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, acquisisse in n.1 aula didattica ed un locale in Via Borremans 8 in Caltanissetta - per il periodo di anni sei dal 15.10.2007 al 30.10.2008 al canone convenuto di € 7.000,00 c., rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 49.500,00 Iva inclusa, con un ricarico di oltre il 600%, così appropriandosi della somma di euro € 42.500,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 9.4.2008, data di incasso dell'ultima fattura

24) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendi-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

contazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - LO PRESTI - BARTOLONE Nicola - SAGLIMBENI

25) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distracca i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

~~SAUTA~~ dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, consentiva che la SICILIA SERVICE srl, si interponesse nella locazione per lucrare la differenza, e che la stessa, della quale socio unico è LO PRESTI NATALE, acquisisse un immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b piano terra a partire dal 1.3.2008 al canone convenuto di € 20.000,00 annui oltre Iva e, rappresentata da Saglimbeni Roberta, li subaffittasse all' ARAM – di cui SAUTA era presidente e BARTOLONE legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto – per lo stesso periodo, al canone annuo di € 16.000,00, così appropriandosi della somma di euro 5000 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina il 13.11.2008, data di incasso della fattura

26) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOOTTO - SAUTA

27) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

~~SAUTA~~ dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione, anziché stipulare direttamente col proprietario al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione per lucrare la differenza, e così, - insieme alla moglie FELICIOOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (c coproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano in locazione per conto della Trinacria 2001 srl l'immobile sito in Agrigento via Imera n.149, dal 1° maggio 2006, al canone convenuto di € 5.400,00 annui e successivamente concedevano in subaffitto ad ARAM (rappresentata da SAUTA ELIO) l'immobile appena sopra descritto per il periodo di locazione dal 3.5.2006 al 2.5.2007, al canone di € 10.800,00 Iva inclusa, così appropriandosi della somma di euro € 5.400,00, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 27.10.2008, data di incasso dell'ultima fattura

28) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

FELICIOOTTO - SAUTA - SCHIRO' Chiara

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

29) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e, dunque, incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

*SAUTA dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione anziché rivolgersi al mercato per conseguire il prezzo più conveniente per l'ente, prendeva in locazione dalla Centro Servizi 2000 s.r.l. - società della quale egli stesso e la moglie detenevano quote di partecipazione, e che era rappresentata da SCHIRO' Chiara e dalla moglie FELICIOOTTO Graziella - n. 14 aule non arredate poste al P.T., 1° P. e 2° P. dell'immobile sito in viale P. Umberto n. 89, al canone annuo di €. 130.000,00, cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato (*in base alle quali il canone avrebbe dovuto conteggiarsi in EURO 48.366 annui*), così appropriandosi nel tempo di una somma non inferiore ad € 367.000 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.*

In Messina fino al 6.4.2012, data di incasso dell'ultima fattura

30) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla responsabilità dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, consegnavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

CANNAVO' Concetta - FELICIOOTTO - SCHIRO' Chiara -

31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, CANNAVO' nella qualità di Presidente dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

CANNAVO' dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione anziché rivolgersi al mercato per conseguire il prezzo più conveniente per l'ente, prendeva in locazione dalla Centro Servizi 2000 s.r.l. - società rappresentata e posseduta da FELICIOOTTO Graziella e da SCHIRO' Chiara, moglie di Genovese Francantonio, e controllata da quest'ultimo, presso la cui segreteria politica la stessa CANNAVO' svolgeva le funzioni di responsabile - n. 5 aule non arredate, 1° P., Viale P. Umberto n. 89 - residenza Cristo Rc, Messina al canone annuo di 50.000,00, cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato (in base alle quali il canone avrebbe dovuto conteggiarsi in EURO 16.146), così determinando per sé e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma non inferiore ad euro €. 80.500 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina fino al 30.12.2008, data di incasso dell'ultima fattura

32) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza del rapporto di locazione instaurato ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla responsabilità dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, consegnavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

CANNAVO' Concetta - SCHIRO' Elena - SCHIRO' Chiara - GIUNTA Roberto - FELICIOOTTO Graziella

33) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, CANNAVO' Concetta e SCHIRO' Elena quali legali rappresentanti dell'ente LUMEN, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale, e, dunque, incaricati di pubblico servizio, SCHIRO' Chiara, Giunta Roberto e FELICIOOTTO Graziella, quali legali rappresentanti della CENTRO Servizi 2000 s.r.l., si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distraendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

CANNAVO' e SCHIRO' Elena versavano alla Centro Servizi 2000 s.r.l. (di cui SCHIRO' Chiara - sorella di SCHIRO' Elena - e GENOVESE Francantonio - presso la cui segreteria la CANNAVO' lavorava - erano titolari, in modo diretto o attraverso società controllate) la somma complessiva di € 218.373,00 come corrispettivo di contratti di noleggio di attrezzature delle quali non era provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, ma unicamente le fatture di acquisto delle attrezzature oggetto di noleggio - emesse da Lo Presti Natale e Favazzo Carmelo soggetti con i quali intercorrevano ulteriori interessi illeciti - al prezzo complessivo di € 146.441,61; cifra da far ritencere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (superiore di oltre il 50% il costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Centro servizi 2000.

In Messina, sino al dicembre del 2012

34) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

SAUTA - FELICOTTO

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, nelle qualità di seguito descritte, SAUTA (quali legale rappresentante dell'ente ARAM, ammesso a finanziamenti pubblici regionali in materia di formazione professionale, e, dunque, incaricato di pubblico servizio, FELICOTTO, quale legale rappresentante della TRINACRIA 2001 s.r.l.) si appropriavano di ingenti somme di denaro pubblico distracendolo dalle finalità della formazione, secondo il seguente meccanismo:

SAUTA versava alla TRINACRIA 2001 s.r.l., (di cui erano titolari egli stesso e la moglie FELICOTTO) la somma complessiva di € 69.500,00 sulla base di fatture false che giustificavano tale somma come corrispettivo per noleggio di attrezzature delle quali non era rinvenuto il contratto, né provata la consegna, né rinvenute le bolle di accompagnamento, né indicati i punti da noleggiare, né le fatture di acquisto delle attrezzature eventualmente noleggiate, così da realizzare una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Centro servizi 2000.

In Messina fino al 21.02.2007, data dell'ultima fattura.

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

FELICOTTO - SAUTA

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estratti dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina al 2012, data dell'ultima revisione.

38bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SAUTA nella qualità di Presidente dell'ente ARAM, e dunque incaricato di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e se ne appropriavano in modo sistematico e in particolare:

SAUTA col pretesto di dover dotare l'ente ARAM di una autovettura per le esigenze dell'ente di formazione, esigenze insussistenti e comunque non documentate, *impiegava il denaro pubblico per la locazione di una autovettura Audi A8, veicolo di lusso e di alta rappresentanza, ed anziché stipulare direttamente con una società noleggiatrice al prezzo più conveniente per l'ente, si interponeva nella locazione, e così, - insieme alla moglie FELICOTTO, amministratore unico della società ELFI immobiliare s.r.l. (e comproprietaria insieme al SAUTA del pacchetto societario) - acquisivano per conto dell'ELFI l'autovettura usata AUDI A8 tg. CZ 518 KL al prezzo di euro 60000, e contestualmente la noleggiavano all'ARAM - di cui il SAUTA era legale rappresentante e, in tale veste, interveniva nell'atto - per importi che arrivavano fino a*

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

29.000 anni, così appropriandosi di somme complessivamente non inferiori ad euro 15000 anni, (pari alla differenza col costo medio di un contratto di noleggio di lungo termine per autovettura con pari caratteristiche), denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione; ed inoltre mantenevano l'autovettura nella propria privata ed assoluta disponibilità, utilizzandola per le esigenze proprie e della famiglia e custodendola nel proprio garage privato.

In Messina fino al 2010, data di incasso dell'ultima fattura, e di possesso e l'utilizzo della predetta autovettura.

38ter) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizioni.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina al 2012, data dell'ultima revisione.

**SAUTA - LO PRESTI - CANNAVO' Concetta - SCHIRO' Elena.**

39) artt. 110, 81 cpv., 640bis c.p. perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri consistiti nell'emettere e ricevere fatture per operazioni inesistenti in relazione al progetto FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.I2/7.2.4/199 "Educatrici Imprenditrici per l'infanzia", cui era stata ammessa la LUMEN, inducevano in errore la regione siciliana sull'attività svolta in ordine a detto progetto, conseguendo un ingiusto profitto, pari alla somma € 66 mila, con danno per la p.a.

In particolare, la NA.PI s.r.l., - società affidataria di contratti di pulizie - riconducibile a Lo Presti Natale, emetteva le fatture n. 11bis del 28.2.2007 e n. 5 del 30.3.2009 rispettivamente per l'importo di € 66.000,00 ed € 6.370,00 nei confronti di LUMEN, per operazioni inesistenti (per un'attività di supervisione della valutazione didattica nell'ambito del progetto FSE 1999.IT.16.1.PO.011/3.I2/7.2.4/199 "Educatrici Imprenditrici per l'infanzia"), fatture che venivano saldate dalla Lumen, rappresentata da Cannavò Concetta e Schirò Elena con bonifici bancari; ARAM, sua volta, emetteva le fatture n. 1 del 5.3.2007 e n. 1 del 6.4.2009, rispettivamente per l'importo di € 66.000,00 ed € 6.370,00 nei confronti di NA.PI., per operazioni inesistenti (per avere a sua volta svolto Consulenza e coordinamento per conto di NAPI nel progetto FSE n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.12/1999 Educatrici - Imprenditrici per l'infanzia"), che Na.PI saldava, con riferimento alla prima fattura, con l'emissione di sei assegni circolari per l'importo complessivo di € 66.000,00 e con assegno bancario con riferimento alla seconda fattura, somme riscosse da SAUTA Elio a titolo personale per contanti e per cassa senza che degli stessi vi fosse traccia nei conti di ARAM.

In Messina, sino all'aprile del 2009.

CAPONE - CAPONE - D'URSO - CALIRI

41) Del delitto p. e p. dall'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro e con altri, essendo legati anche da vincoli di appartenenza politica e familiare, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di peculato, truffa aggravata, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione dell'ente di formazione ANCOL - gestione orientata anche a finalità di propaganda politico-elettorale e finanziata con fondi erogati dalla Regione Siciliana, ottenuti grazie anche all'accreditamento politico effettuato dagli esponenti politici di riferimento; nonché per trarre profitto dalla predetta gestione attraverso società private fornitrice di servizi, di cui avevano il controllo, diretto o indiretto, persone appartenenti al medesimo gruppo politico e/o familiare che aveva la rappresentanza degli enti.

In Messina fino al Marzo 2013

CAPONE Carmelo

42) del delitto p. e p. dagli artt. 61 nr. 2 cp; 81 cpv., 110, 479 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CAPONE Carmelo in quanto rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conferimenti il cui ammontare e la cui legittimità viene formalizzata con le note *di revisione* in concorso con i pubblici ufficiali revisori della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro formavano una serie di atti recanti una falsa attestazione concernente fatti asseritamente compiuti o comunque avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali (ed, in realtà, mai posti in essere), ed in ogni caso attestavano falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità;

segnatamente formavano e comunque sottoscrivevano le note di revisione finale a saldo che qui di seguito si elencano:

- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6552 dd. 9.6.2009 – relativa al progetto ANCOL IF2007D0003 (di cui al D. D. G. nr. 609 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 1.061.875,63;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6551 dd. 9.6.2009 – relativa al progetto ANCOL IF2007C0138 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 1.352.624,00;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6553 dd. 9.6.2009 – relativa

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- va al progetto ANCOL IF2007C0184 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 568.245,79;
- Nota di revisione finale a saldo della Regione Sicilia, Assessorato Regionale del Lavoro, prot. 6554 dd. 9.6.2009 - relativa al progetto ANCOL IF2007B0258 (di cui al D. D. G. nr. 608 del 20.4.2007) - con la quale veniva riconosciuto, a favore dell'associazione ANCOL, un importo ammesso a pagamento e pagato di € 135.862,46;
- ed, in seno alle predette note, sottoscritte dal CAPONE (per presa visione e concordanza) quale soggetto determinatore e responsabile dell'ANCOL -, testualmente dichiaravano: "la documentazione contabile esibita dall'Ente risulta regolarmente registrata nelle rispettive voci del libro giornale. Dalle risultanze contabili non sono emerse irregolarità, e sui documenti contabili è stato apposto il timbro con il relativo importo riconosciuto": dichiarazione, questa, non rispondente al vero, atteso che la gran parte della documentazione contabile e delle "pezzi giustificativi" prodotte dall'ANCOL si palesava, in realtà, priva di timbro e di firma del revisore (e pertanto, altresì non sottoposta ad alcun previo controllo);
- con l'aggravante del fatto commesso per eseguire i reati di cui ai capi che seguono, o comunque per assicurarsene il profitto;

In Messina, in data antecedente e prossima al 9.6.2009

CAPONE Carmelo

- 43) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv cp; 110, 640 bis cp; perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso quale rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conferimenti il cui ammontare e la cui legittimità viene formalizzata con le note di revisione
- con artifizi e raggiri, e segnatamente, mediante le condotte descritte nel capo che precede, ed altresì omettendo - il CAPO-CARMELO - di comunicare alla Regione Sicilia le dovute informazioni in ordine all'avvenuta sub-locazione di alcuni immobili (immobile sito in Messina, Via Sacro Cuore di Gesù 1s. 251; immobile sito in Catania, Via Plebiscito nr. 201) originalmente acquisiti in locazione dalla stessa ANCOL tramite l'utilizzo di fondi conferiti all'associazione dalla Regione Sicilia; nonché, omettendo di rendere la dovuta dichiarazione attestante che il subaffitto aveva comunque consentito all'Ente di disporre di aule sufficienti per lo svolgimento dell'attività di formazione; ed in tal modo, complessivamente impedendo alla Regione Sicilia di assumere contezza dell'avvenuto introitamento dei canoni di sub-locazione, facevano sì che l'ANCOL conseguisse indebitamente le crogazioni conferite dalla Regione Sicilia per lo svolgimento dei corsi di formazione, ed in ogni caso che conseguisse indebitamente (con note di revisione a saldo dd. 9.6.2009) il formale riconoscimento "a saldo" degli importi stanziati dalla Regione Sicilia per il predetto scopo - importi in realtà materialmente già corrisposti a titolo di anticipazione per un ammontare di € 97.700,00 pari al corrispettivo introitato a seguito delle sub-locazioni stipulate;

In Messina il 9.6.2009

CAPONE Carmelo, CALIRI Giuseppe, CAPONE Natale

- 44) del delitto p. e p. dagli Artt. 81 cpv cp; 110, 314 cp; perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualifiche di:

- CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL ed incaricato di pubblico servizio, poiché possessore e gestore dio fondi pubblici stanziati dalla Regione Sicilia allo scopo di realizzare corsi di formazione, e già oggetto di trasferimento - a titolo di anticipo sul totale - a beneficio dell'ANCOL;
- CALIRI Giuseppe, quale rappresentante della "Associazione Pianeta Verde" in sede di stipula degli accordi contrattuali e al tempo stesso dipendente dell'ANCOL;
- CAPONE Natale, quale rappresentante legale della "Associazione Pianeta Verde", fratello di CAPONE Carmelo; si appropriavano di somme di danaro di cui l'ANCOL medesima - nella persona dell'*incaricato di pubblico servizio* e legale rappresentante CAPONE Carmelo - aveva la disponibilità per ragione del servizio; segnatamente, l'ANCOL e la "Associazione Pianeta Verde" stipulavano dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di "Pianeta Verde", pari a complessivi € 171.600 - a fronte di euro € 58.031,82 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di PIANETA VERDE - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari quasi al 300% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Pianeta Verde, diretta espressione del gruppo politico-familiare che gestiva l'ANCOL.

In Messina fino al 15.12.2008 data dell'ultima fattura

- 45) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguiavano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

GIUFFRE' - CAPONE Carmelo

46) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 20.4.2006 (per il periodo dal 26.4.2006 al 28.2.2007) un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzi e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi € 91.949,11 - a fronte di euro € 55.993 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 160% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.

In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

47) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 5.7.2006 per il periodo dal 17.7.2006 al 15.2.2007 un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzi e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi euro 68.782 a fronte di euro 38.168,88 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 180% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.

In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

48) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché perché CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL e GIUFFRE' quale legale rappresentante di Progetto Ufficio con artifizi, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, inducendo in errore la regione siciliana sulla correttezza dei rapporti negoziali instaurati e sulla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, stipulavano in data 29.3.08 un contratto avente ad oggetto il noleggio di attrezzi e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di Progetto Ufficio, pari a complessivi € 37.033,62 - a fronte di euro € 22.424,96 spesi e fatturati per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di Progetto ufficio - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio (pari ad oltre il 160% del costo sostenuto per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio) e dunque tale da produrre un ingiusto profitto ed una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Progetto Ufficio.

In Messina fino al 2012 data dell'ultima revisione.

CAPONE Carmelo, D'URSO Daniela, PUGLIARES Daniela

49) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640 bis cp; perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità:

- CAPONE Carmelo: rappresentante legale della associazione "ANCOL", beneficiaria dei conserimenti e delle erogazioni concessi dalla Regione Sicilia per l'effettuazione di corsi di formazione;
- D'URSO Daniela: direttrice della sede ANCOL - Sicilia
- PUGLIARES Daniela: dipendente della sede ANCOL di Priolo (SR);

con artifici e raggiri consistiti nel formare (su determinazione della D'URSO, e materiale redazione della PUGLIARES) e successivamente nel trasmettere, all'Ente Locale erogante i finanziamenti, documenti non veritieri, finalizzati a falsamente rappresentare l'avvenuta organizzazione e l'incipiente svolgimento, con la presenza di 15 allievi, di un corso di formazione di "operatore amministrazione segretariale III^a anno formativo" per l'anno 2012/2013 - (e segnatamente, un elenco degli allievi iscritti al predetto corso, tra cui erano indicati Ranno Angelina e Cultura Bruno con sottoscrizioni false; Frangi Ivan con abuso della firma apposta in una precedente occasione; Galcota Alessia e Casella Andrea, convinti a sottoscrivere con la condizione che non avrebbero frequentato il corso) - così attestando l'apparente raggiungimento del numero di quindici allievi necessario per l'ottenimento dei benefici economici; inducendo in tal modo in errore la Regione Sicilia circa la sussi-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

stenza dei presupposti per l'erogazione dei fondi pubblici, conseguiavano un ingiusto profitto per un totale di euro 125.100,00, sotto forma di finanziamenti finalizzati allo svolgimento del predetto corso di formazione di "operatore amministrazione segretariale III^a anno formativo".

In Messina, fino al 2012.

ELFI Immobiliare s.r.l.:

50) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti.

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

SICILIA SERVICE s.r.l.:

51) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 20, 22, 24, 26 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

CENTRO SERVIZI 2000 s.r.l.

52) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 30, 32, 34 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ANCOL

53) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 43 e 49 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

ASSOCIAZIONE PIANETA VERDE

54) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui al capo 45 - come da imputazione, sopra riportata e da intendersi qui richiamata - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Indice

§ 1 PREMESSA	19
§ 2 NATURA DEGLI ENTI, GESTIONE DI DENARO PUBBLICO E QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CONDOTTE	22
§ 2.1 ...LA DISTINZIONE TRA TRUFFA E PECULATO	26
§ 3 LE INTERCETTAZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DI PATTI.....	29
§ 4 LE INTERCETTAZIONI "CASUALI" NEI CONFRONTI DELL'ON. FRANCANTONIO GENOVESE	30
§ 5 IL QUADRO DEGLI ILLICITI.....	
§ 6 IL COLLEGAMENTO TRA GLI ENTI DI FORMAZIONE	
§ 6.1 ... LA RICONDUCIBILITÀ DEGLI ENTI A GENOVESE FRANCANTONIO	37
§ 6.1.1 N.T. Soft di Davi Salvatore & C. s.a.s. - Apindustria	42
§ 6.1.2 Apindustria Messina	47
§ 6.1.3 Aram	48
§ 6.1.4 Lumen Onlus.....	49
§ 6.1.5 Enfap Sicilia	58
§ 6.1.6 Ecop Palermo	75
§ 6.1.7 Training Service soc. consoritile a r.l.....	75
§ 7 IL SISTEMA DI SOCIETÀ COLLEGATO AGLI ENTI DI FORMAZIONE.....	78
§ 7.1 TRINACRIA 2001 S.R.L	79
§ 7.2 EL.FI. IMMOBILIARE S.R.L	79
§ 7.3 CENTRO SERVIZI 2000 S.R.L.....	81
§ 7.4 EUROEDIL S.R.L.....	82
§ 7.5 CALESERVICE S.R.L	83
§ 7.6 GE. IMM S.R.L	85
§ 7.7 GE.PA S.R.L	85
§ 7.8 GeFin S.R.L	86
§ 7.9 NA.PI. SERVICE S.R.L	86
§ 7.10 SICILIA SERVICE S.R.L	88
§ 7.10.1 Il legame tra Sauta Elio e Lo Presti Natale	91
§ 7.10.2 Il ruolo di Galletti Stefano	93
§ 8 I COLLEGAMENTI CON L'ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE	100
§ 8.1 LO SCAMBIO DI FAVORI CON FUNZIONARI REGIONALI	101
§ 8.2 (CAPO 40 ORDINANZA DEL 9/7/13) VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO	105
§ 8.3 L'AVVISO 20 ED IL CONSORZIO SOCIALE INSIEME	110
§ 8.4 LE VICENZE DELLA CAPP 1990	112
§ 8.5 LA VICENDA DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	116
§ 9 LE CONDOTTE DISTRATTIVE IN GENERALE.....	124
§ 10 I FINANZIAMENTI.....	130
§ 10.1 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELL'ARAM	130
§ 10.2 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELLA LUMEN ONLUS.....	135
§ 11 LA CESSIONE CONTRO CORRISPETTIVO DEI CORSISTI	137
§ 12 LOCAZIONI ARAM - LUMEN.....	140
§ 12.1 (CAPI 29, 30, 31, 32 ORDINANZA DEL 9/7/2013) LOCAZIONE DEI LOCALI IN V.LE P. UMBERTO 89 – RUOLO DI GENOVESE FRANCANTONIO.....	143
§ 12.1.1 Antefatto: l'acquisto dello stabile di v.le P. Umberto	143
§ 12.1.2 Affitto a Lumen ed Aram	147



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

§ 12.2 (CAPI 16, 17, 18 ORDINANZA DEL 9/7/2013) LOCAZIONE E PROMESSA D'ACQUISTO DELL'IMMOBILE SITO IN MESSINA VIA PASCOLI.....	166
§ 12.3 CAPI 39, 40, 40BIS – LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI MESSINA V. T. CANNIZZARO 9 (SCHIRÒ E., GIUNTA, SCHIRÒ G., GENOVESE, RINALDI).....	173
§ 12.4 LE SOVRAFATTURAZIONI MEDIANTE INTERPOSIZIONE	175
§ 12.4.1 (Capi 27, 28 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Inera n. 149	176
§ 12.4.2 (Capi 10, 11 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo Largo Val di Mazara n. 4	177
§ 12.4.3 (Capi 2, 3 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11... § 12.4.4 (Capi 4, 5 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11... § 12.4.5 (Capi 12, 13 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre.....	180 182 185
§ 12.4.6 (Capi 14, 15 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A	188
12.5 CAPI 8, 9 - ULTERIORI SOVRAFATTURAZIONI (GALLETTI)	189
§ 12.5.1 (Capi 21, 22 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Lombardia	189
§ 12.5.2 (Capi 19, 20 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans	191
§ 12.5.3 (Capi 23, 24 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans	193
§ 12.5.4 (Capi 25, 26 ordinanza del 9/7/2013) locazione immobile in Agrigento via Regione Siciliana.....	195
§ 12.5.5 Capi 8, 9 – il ruolo di Galletti Stefano nelle operazioni di sovrafatturazione.....	196
§ 12.6 (CAPI 6, 7 ORDINANZA DEL 9/7/2013) - LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN AGRIGENTO VIA REGIONE SICILIANA N.51/B	196
§ 12.6.1 (Capi 8, 9 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B.....	199
§ 13 NOLEGGI	201
§ 13.1 (CAPI 33, 34 ORDINANZA DEL 9/7/2013) – NOLEGGI DA CENTRO SERVIZI 2000 S.R.L.....	202
§ 13.2 (CAPI 35, 36 ORDINANZA DEL 9/7/2013) – NOLEGGI DA TRINACRIA 2001 S.R.L.....	212
§ 13.3 (CAPI 38BIS, 38TER ORDINANZA DEL 9/7/2013) NOLEGGIO DI UNA AUDI A8	216
§ 13.4 CAPI 2 E 3 – NOLEGGI DA SICILIA SERVICE A ARAM (SAUTA, LO PRESTI, BUDA, NATOLI, GALLETTI).....	220
§ 13.5 CAPO 5 – NOLEGGI DI ATTREZZATURE DA NAPI SERVICE A ARAM (POZZI, SAUTA, LO PRESTI)	225
§ 13.6 CAPO 4 – NOLEGGIO DI UN VEICOLO DA NAPI SERVICE A ARAM (LO PRESTI, SAUTA).....	226
§ 13.7 I CONTRATTI DI PULIZIA.....	227
§ 13.7.1 Capo 7 – I contratti di pulizia tra Trinacria s.r.l. e Aram (Sauta, Felicotto).....	227
§ 13.7.2 Capo 6 – I contratti di pulizia tra Napi Service e Aram (Pozzi, Sauta, Lo Presti).....	228
§ 14 LE CONSULENZE.....	231
§ 14.1 (CAPO 39 ORDINANZA DEL 9/7/2013) CONSULENZA ARAM-NAPI-LUMEN	231
§ 14.2 CAPI 35, 36, 37, 38 – GLI INCARICHI DI CONSULENZA AL CONSORZIO NOÈ (SCHIRÒ E., GENOVESE, CANNAVÒ).....	238
§ 14.3 CAPI 14, 15 – CONSULENZA DA LUMEN ONLUS A CALESERVICE (SCHIRÒ E., GENOVESE, CANNAVÒ)	239
§ 15 CAPO 41 – LA TRUFFA PER FALSA ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI (DI LORENZO, IMBESI, LA MACCHIA, GENOVESE, RINALDI, FAZIO, GIUNTA, LA FAUCI, CHIAIA).....	240
§ 16 CAPO 10 – IL RICICLAGGIO DEI PROVENTI ILLICITI DI TRINACRIA S.R.L. (GALLETTI)	270
§ 17 FALSE FATTURAZIONI CALESERVICE (CAPI 16 – 20, 22 – 24, 27, 28).....	271
§ 17.1.1 ... i professionisti esterni	276
§ 17.1.2 ... i lavoratori dipendenti.....	281
§ 17.1.3 ... i costi sostenuti nell'esclusivo interesse dell'on. Genovese	281
§ 17.1.4 ... il patrimonio immobiliare di Caleservice e le fatture per canoni d'affitto	283
§ 17.1.5 ... Caleservice s.r.l. come schermo dell'on. Genovese	284
§ 17.1.6 ... conclusioni	289
§ 17.2 CAPI 16 E 22 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2007 (GENOVESE, CANNAVÒ).....	291
§ 17.3 CAPI 17 E 23 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2008 (GENOVESE, CANNAVÒ).....	292
§ 17.4 CAPI 18 E 24 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2009 (GENOVESE, CANNAVÒ).....	292
§ 17.5 CAPI 19 E 27 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE ANNO 2010 (GENOVESE, CANNAVÒ, SCHIRÒ C.)	293
§ 17.6 CAPI 20 E 28 - UTILIZZO ED EMISSIONE DI FATTURE FALSE PER L'ANNO 2011 (GENOVESE, SCHIRÒ C.)	294
§ 18 FALSE FATTURAZIONI A FAVORE DI GEIMM, GEFIN E CENTRO SERVIZI; RICICLAGGIO DA CENTRO SERVIZI (CAPI 11, 12, 21, 29, 30, 31, 34).....	295
§ 18.1 CAPI 21, 31 FALSE FATTURAZIONI DA GENOVESE A GE. IMM. (GENOVESE, GIUNTA)	299

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

§ 18.1.1 ... anno 2007.....	299
§ 18.1.2 ... anno 2008.....	302
§ 18.1.3 ... anno 2010.....	304
§ 18.2 CAPI 21, 34 FALSE FATTURAZIONI DA GENOVESE A GE.FIN (GENOVESE, CANNAVÒ)	305
§ 18.3 CAPI 21, 29, 30, 11, 12 – IL TRASFERIMENTO DEI PROVENTI ILLICITI DA CENTRO SERVIZI A GENOVESE FRANCANTONIO.....	306
§ 18.3.1 passaggi di denaro anni 2006... (Genovese, Schirò C.).....	307
§ 18.3.2 Capi 21, 29) – ... 2008 (Genovese, Schirò C.).....	309
§ 18.3.3 Capi 21, 30 – passaggi di denaro anno 2010 (Genovese, Giunta).....	310
§ 18.3.4 capi 11 e 12 - il riciclaggio	311
§ 19 CAPO 25 – FALSA FATTURAZIONE DA GEFIN A CALESERVICE (CANNAVÒ).....	315
§ 20 CAPO 32 – FALSA FATTURAZIONE DA CENTRO SERVIZI A CALESERVICE (GIUNTA).....	316
§ 21 CAPO 26 – FALSE FATTURAZIONI DA CALESERVICE A CENTRO SERVIZI E GE.PAR. (CANNAVÒ).....	318
§ 21.1 CAPO 44 UTILIZZO DELLA FATTURA DA PARTE DI TOURIST FERRY BOAT (CAMBRIA).....	320
§ 22 CAPI 33, 45 – FALSE FATTURAZIONI DA CALESERVICE A PARIDE S.R.L.	320
§ 23 CAPO 1 - IL REATO ASSOCIATIVO (ANCHE CAPO 1 ORDINANZA DEL 9/7/2013) (GENOVESE, GALLETTI, LAMACCHIA, SCHIRÒ E, SCHIRÒ G., FAZIO)	321
§ 23.1 ...SAUTA ELIO E FELICOTTO GRAZIELLA	323
§ 23.2 ...LO PRESTI NATALE	323
§ 23.3 ...NATOLI SALVATORE	324
§ 23.4 ...BARTOLONE NICOLA	324
§ 23.5 ...CANNAVÒ CONCETTA	325
§ 23.6 ...SCHIRÒ CHIARA	325
§ 23.7 ...SCHIRÒ ELENA	326
§ 23.8 ...GALLETTI STEFANO.....	326
§ 23.9 ...LAMACCHIA SALVATORE	328
§ 23.10 ...SCHIRÒ GIOVANNA	329
§ 23.11 ...FAZIO DOMENICO	330
§ 23.12 ...GENOVESE FRANCANTONIO	330
§ 24 ANCOL.....	333
§ 24.1 I PROGETTI FINANZIATI NEI CONFRONTI DELLA ANCOL	334
§ 25 LE SOCIETÀ COLLEGATE AD ANCOL	338
§ 25.1 PIANETA VERDE	338
§ 26 I REATI COLLEGATI AD ANCOL	339
§ 26.1 (CAPI 44, 45 ORDINANZA DEL 9/7/2013) NOLEGGIO 2007 PRESSO PIANETA VERDE	339
§ 26.2 CAPI 42, 43 – NOLEGGI 2008 PRESSO PIANETA VERDE (CAPONE C., CAPONE N.)	344
§ 27 CAPI 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	345
§ 28 IL SEQUESTRO.....	346
§ 29 LE ESIGENZE CAUTELARI	350